

<b>10 novembre 2008</b> verbale n. 5 Sds/2008	pagina 1/2
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala del consiglio alle ore 9,30 è stato convocato il senato degli studenti con nota del 3 novembre 2008, prot. n. 16165, tit. II/cl. 9/fasc. 8.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato degli studenti dell'Università luav:

**Riccardo Bermani**  
**Niccolò Bocenti**  
**Francesco Burlando**  
**Maria Letizia Cuppoletti**  
**Martino Genchi** / *entra alle ore 10,55*  
**Martina Iridio**  
**Alberto Meini**  
**Marta Montevecchi**  
**Dario Opportuni**  
**Carlo Pandolfo**  
**Dario Pavon**  
**Francesca Salatin**  
**Chiara Vecchiarelli** / *esce ore 11,50*  
**Panagiotis Voulgaris**

Hanno giustificato la loro assenza:

**Erika Bastianello**  
**Andrea Fabbro**  
**Valentina Gobbi**  
**Stefano Miazzo**  
**Silvia Morigi**  
**Francesca Pinato**  
**Matteo Segato**

Sono assenti:

**Alberto Bertolin**  
**Pietro Boscolo "Marchi"**  
**Michalis Dolapsakis**  
**Alberto Gatti**  
**Sara Mazzoni**  
**Giovanni Niero**  
**Giuditta Rizzato**  
**Tommaso Speretta**  
**Sebastiano Sportelli**

Presiede la senatrice Francesca Salatin, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 9,50.

Esercita le funzioni di segretario il senatore Panagiotis Voulgaris.

Partecipa alla seduta il rettore dell'Università luav, prof. Carlo Magnani, per relazionare sul punto 2) all'ordine del giorno.

Il senato degli studenti è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Parere del senato degli studenti sulla proposta di modifiche allo statuto di luav
- 3 Situazione critica dell'Università
- 4 Varie ed eventuali

il segretario	il presidente
---------------	---------------

10 novembre 2008 verbale n. 5 Sds/2008	pagina 2/2
---	------------

Il senato degli studenti prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

**1 Comunicazioni del presidente**

- con decreto rettorale 27 ottobre 2008 n. 886 sono stati nominati i sotto indicati direttori dei corsi di studio della facoltà di design e arti per l'anno accademico 2008/2009:

Laura Corti, direttore del corso di laurea in arti visive e dello spettacolo

Medardo Chiapponi, direttore del corso di laurea in disegno industriale

Maria Luisa Frisa, direttore del corso di laurea in design della moda

Walter Le Moli, direttore del corso di laurea specialistica in scienze e tecniche del teatro

Giorgio Camuffo, direttore del corso di laurea specialistica in comunicazioni visuali e multimediali

Raimonda Riccini, direttore del corso di laurea specialistica in disegno industriale del prodotto

Angela Vettese, direttore del corso di laurea specialistica in progettazione e produzione delle arti visive;

- nelle numerose attività culturali ed iniziative del senato degli studenti approvate in seduta, si è rilevata la partecipazione attiva soltanto di una minoranza dei senatori. Il presidente invita ad una maggiore e concreta presenza da parte di tutti i componenti del senato al momento dell'organizzazione delle attività che vengono deliberate unanimemente, per evitare che ci sia una concentrazione di impegni a carico di pochi.

Al termine delle comunicazioni il presidente informa che risulta necessario integrare il punto 2 all'ordine del giorno nel modo seguente: "2) Parere del senato degli studenti sulla proposta di modifiche allo statuto di luav e al regolamento generale di ateneo".

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato degli studenti:

**2 Parere del senato degli studenti sulla proposta di modifiche allo statuto di luav e al regolamento generale di ateneo** (rif. delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai)

*alle ore 10,55 entra Martino Genchi*

delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole, per quanto di sua pertinenza, alla proposta di modifiche allo statuto di luav e al regolamento generale di ateneo, secondo gli schemi riportati nella delibera di riferimento. Il senato degli studenti rileva altresì la mancata presenza di forme di rappresentanza dei dottorandi all'interno degli organi di governo ed esprime preoccupazione in merito al sopravvenuto sbilanciamento tra le nomine individuate dal rettore e quelle elettive

**3 Situazione critica dell'Università** (rif. delibera n. 20 Sds/2008/Da-ai)

delibera:

- all'unanimità di esprimere preoccupazione in merito alla situazione che si prospetta per l'università italiana in relazione alle nuove misure governative delineate dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;

- a maggioranza di destinare € 2.000,00 quale contributo per il biglietto del treno per gli studenti di luav che intendono partecipare alla manifestazione di studenti e lavoratori che si terrà a Roma il 14 novembre 2008

**4. Varie ed eventuali**

**a) proposte attività culturali** (rif. delibera n. 21 Sds/2008/Da-ai)

delibera all'unanimità di approvare:

- l'ulteriore finanziamento di € 45,00 per l'iniziativa dal titolo: "Festa delle matricole finanziata da Avis", la cui responsabilità è di Sebastiano Sportelli;

- l'ulteriore finanziamento di € 250,00 per l'iniziativa dal titolo: "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'Università", la cui responsabilità è di Dario Pavon

**Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 1/20</p>
--	--------------------

**2 Parere del senato degli studenti sulla proposta di modifiche allo statuto di luav e al regolamento generale di ateneo**

Il presidente informa che nella seduta del 28 ottobre 2008, il senato accademico integrato, come previsto all'articolo 18 dello statuto, ha deliberato la proposta di modifiche al testo dello statuto di luav. Successivamente il senato accademico, nella seduta del 28 ottobre 2008, ha recepito tale proposta di modifica approvando la proposta per le modifiche conseguenti al regolamento generale di ateneo.

A tale riguardo il presidente ricorda che ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera b) e 18 comma 1 dello statuto il senato degli studenti è chiamato ad esprimersi con parere obbligatorio non vincolante per quanto di sua pertinenza.

Il presidente ricorda inoltre che, sulla base delle indicazioni espresse dal rettore con nota del 31 ottobre 2008, tali modifiche si sono rese necessarie anche in riferimento alla nuova struttura organizzativa dell'ateneo e il testo dello statuto così modificato consente di porre in evidenza le azioni strategiche adottate dall'ateneo per lo sviluppo della ricerca nel tempo presente e per il futuro.

Per quanto riguarda lo statuto, il testo di alcuni articoli è stato:

- complessivamente rivisto e in alcuni casi "semplificato" o maggiormente precisato (articolo 1 rinominato anche nella rubrica in "principi fondamentali comuni");
- in parte o completamente modificato, come ad esempio per gli articoli 2 e riferiti agli organi di governo di luav quali il rettore e il senato accademico, per quanto concerne la durata dei mandati e la loro composizione interna e per l'articolo relativo al dipartimento, ora modificato in "Il dipartimento luav per la ricerca".

Sono stati abrogati gli articoli 2 "Ordinamento della didattica", 13 "Il consiglio di garanzia" e 21-bis "Attività didattica del rettore" ed è stato inserito l'articolo relativo alla "scuola di dottorato".

A tale riguardo il presidente invita il rettore dell'Università luav, prof Carlo Magnani, ad illustrare le proposte di modifiche deliberate.

Il prof. Carlo Magnani evidenzia che si tratta del risultato della riflessione degli ultimi due anni finalizzata a valorizzare luav quale ateneo piccolo e caratterizzato da un tematismo marcato attorno al progetto. Il rettore rileva l'opportunità che luav, dotandosi di una struttura snella e semplificata, agisca al fine di far valere tali caratteristiche come punto di forza. Con la modifica relativa ai principi fondamentali si è inteso rivendicare la mission dell'Università luav quale luogo di sapere specifico rispetto ad altri enti, finalizzato alla formazione e alla ricerca, attraverso un'organizzazione adatta al raggiungimento di tali obiettivi.

Altre modifiche sono finalizzate a introdurre la cultura della valutazione in merito ai processi attraverso una struttura che consenta una maggiore attività di verifica.

Inoltre nel nuovo statuto è riconosciuta la nascita della scuola di dottorato.

Sono state introdotte altresì alcune modifiche collegate alla ricerca. Al riguardo il rettore ricorda che già nel 1978, in anticipo rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, luav introduceva in via sperimentale la formula del dipartimento che sembrava consentire una struttura più sensibile rispetto al precedente istituto monocattedra incentrato su un professore ordinario e uno straordinario. Tale sperimentazione era prevista inizialmente di 3-4 anni, mentre nei fatti è proseguita fino a oggi.

I dipartimenti attuali sono caratterizzati da ricerche specifiche, al fine di salvaguardare la disciplinarietà della ricerca. Nel corso degli anni seguenti si è rilevata nei dipartimenti un'eccessiva staticità della struttura, che ha comportato la difficoltà di coordinare la molteplicità dei saperi e di favorire "nuove nascite" nell'ambito della ricerca, considerati gli aspetti finanziari dei bilanci dei dipartimenti e le modalità in cui si sono strutturate le sedi. Nella proposta attuale, l'obiettivo è svincolare la ricerca dai settori scientifico disciplinari di riferimento del ricercatore, consentendo la costituzione di unità di ricerca e tenendo conto

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 2/20</p>
--	--------------------

delle attività individuali. Dalla procedura collegata all'afferenza, che automaticamente colloca un docente o un ricercatore in un dipartimento, è stato avviato un processo che ha portato all'emergere di unità in cui ci si riunisca per fare concretamente ricerca.

E' stato avviato inoltre un ragionamento in merito al personale tecnico amministrativo presente nei dipartimenti che ha condotto alla costituzione di un'unica area di supporto per l'insieme di coloro che operano nella ricerca, dai professori ordinari ai dottorandi, a salvaguardia dell'autonomia e con una maggiore attenzione in merito alla valutazione dei prodotti della ricerca stessa.

Si è rilevata inoltre la necessità di coordinare i vari aspetti della ricerca, incluso il conto terzi, con un'anagrafe che ne consenta il monitoraggio.

La modifica di statuto proposta è funzionale alla costituzione di Iuav Ricerche, un dipartimento unico il cui direttore avrà un ruolo di servizio, condividendo la responsabilità con i coordinatori di ciascuna unità di ricerca, chiamati a sottoscrivere gli atti conseguenti alle unità stesse. La proposta prevede la centralizzazione dei servizi e la massima decentralizzazione della gestione della ricerca, al fine di consentire a tutti di accedere ai fondi sulla base di una valutazione dei risultati, esempio all'avanguardia nella realtà universitaria italiana.

Il rettore ricorda che nella seduta del senato accademico integrato del 28 ottobre 2008, nell'ambito della discussione sulle modifiche allo statuto, sono emerse alcune perplessità da parte dei rappresentanti degli studenti in merito all'individuazione della governance. A tale riguardo il rettore evidenzia l'opportunità di evitare che il senato accademico, quale organo di governo di Iuav nel suo insieme, sia configurato come un luogo di mediazione delle esigenze di parte. Considerato che i trasferimenti del ministero sono collegati alla valutazione dell'ateneo nella sua interezza, rileva la necessità di progettare organismi che consentano di governare la complessità dell'ateneo nell'interesse di tutti.

La ricerca è parte della mission di Iuav e deve godere nel senato accademico di una rappresentanza adeguata che si traduce, nella proposta di modifica allo statuto, nella presenza del direttore del dipartimento e nella rappresentanza elettiva.

Il direttore del dipartimento è una figura individuata dal rettore per rappresentare l'intero corpo accademico nell'ambito della ricerca, con cui è necessario che si costituisca un rapporto fiduciario. Ha un ruolo politico di indirizzo e a tal fine è affiancato da tre rappresentanti che possono verificarne l'operato in senato accademico.

Per quanto riguarda la figura elettiva, evidenzia che secondo i meccanismi gestionali dell'ateneo tale ruolo compete al rettore il quale, analogamente a quanto avviene nel panorama nazionale degli atenei, è affiancato dai due organi di governo collegiali secondo una ripartizione di ruoli:

- di indirizzo e controllo, assegnato al senato accademico;
- di gestione, assegnato al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è allargato a componenti esterni all'ateneo, dal momento che il radicamento nel territorio risulta fondamentale anche nell'ottica del reperimento di finanziamenti non ministeriali, quali ad esempio i fondi regionali, considerata la situazione di scarsità di fondi in cui si è chiamati ad operare.

Al termine della relazione del rettore, riprende la parola il presidente il quale dà lettura del testo dello statuto Iuav e del regolamento generale di ateneo come di seguito riportati, secondo le proposte approvate dal senato accademico e dal senato accademico integrato nelle sedute del 28 ottobre 2008.

**Statuto dell'Università Iuav di Venezia**

**Titolo 1 - Principi Generali**

**Articolo 1 - Principi fondamentali comuni**

1. L' "Università IUAV di Venezia", di seguito denominata "Università IUAV", istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. <b>19</b> Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>3/20</b></p>
---	---------------------------

L'Università IUAV, secondo lo spirito ed i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza.

L'Università IUAV è ateneo interamente dedicato alla cultura del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, del disegno industriale, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito.

**2.** L'organizzazione dell'Università IUAV, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

**3.** Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Università IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, di cui al successivo titolo 5.

**4.** L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono finalizzate allo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università.

**5.** L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti.

**6.** L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.

**7.** La gestione finanziaria dell'Università IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.

**8.** L'Università IUAV valuta le condizioni di qualità, efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione.

**Articolo 2 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale**

**1.** Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Università IUAV, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

**2.** L'Università IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

**3.** L'Università IUAV provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. <b>19</b> Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>4/20</b></p>
---	---------------------------

internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

**4.** L'Università IUAV provvede, altresì, ai sensi della vigente legislazione, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

**Titolo 2 - Organi di governo**

**Articolo 3 - Organi dell'Università IUAV)**

**1.** Sono organi di governo dell'Università IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

**2.** Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività: il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione di cui ai successivi Titoli 7 e 8.

**Articolo 4 - Il rettore**

**1.** Il rettore rappresenta l'Università IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

- a)** convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- b)** vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Università IUAV, con particolare riferimento all'adozione di direttive e criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;
- c)** curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;
- d)** emanare lo statuto e i regolamenti;
- e)** stipulare i contratti e le convenzioni di ateneo, per quanto di sua competenza;
- f)** presentare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
- g)** predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'ateneo;
- h)** provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Università IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;
- i)** esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

**2.** Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato. Inoltre, al rettore è attribuita una indennità nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'Università IUAV.

**3.** Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

L'elettorato attivo è costituito:

- a)** da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
- b)** dai ricercatori;
- c)** dal personale tecnico ed amministrativo;
- d)** dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli organi delle strutture didattiche dell'Università IUAV.

Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma, lettera c), è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

10 novembre 2008 delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai	pagina 5/20
---	-------------

generale di ateneo, di cui al successivo articolo 20, comma 2.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

**Articolo 5 - Il senato accademico**

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

- a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;
- b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo;
- c) ripartire, sulla base di criteri e indicatori [...] e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;
- d) deliberare il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà, il dipartimento IUAV per la ricerca e la scuola di dottorato, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;
- e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3;
- f) deliberare il regolamento didattico di ateneo di cui al successivo articolo 21, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo articolo 9, sentito il senato degli studenti;
- g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà e il senato degli studenti;
- h) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca;
- i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;
- l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;
- m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni;
- n) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
- o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;
- p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Università IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria,

il segretario	il presidente
---------------	---------------

10 novembre 2008 delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai	pagina 6/20
---	-------------

quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

- a) il rettore;
- b) il pro rettore;
- c) i presidi di facoltà;
- d) il direttore del dipartimento IUAV per la ricerca;
- e) il direttore della scuola di dottorato;
- f) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente articolo 4, comma 2;
- g) una rappresentanza degli studenti iscritti all'ateneo, in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà.
- h) tre membri eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo di cui uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di architettura, uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di design e arti e uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di pianificazione del territorio.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza [...] del personale tecnico e amministrativo possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

I mandati dei membri del senato accademico di cui alle precedenti lettere b), d), e) e f) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

#### **Articolo 6 - Il consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo articolo 23.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 22, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, comma 9;
- b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;
- c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università IUAV;
- d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di dell'Università IUAV;

il segretario	il presidente
---------------	---------------



SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 7/20</p>
--	--------------------

**e)** approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato accademico ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera m), e agli organi ed alle strutture di cui al successivo articolo 23;

**f)** modificare l'organico di ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

**g)** attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

**h)** attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

**i)** esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**2.** Il consiglio di amministrazione è composto da:

**a)** il rettore;

**b)** il pro rettore;

**c)** il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

**d)** due esperti designati dal senato accademico su proposta del rettore;

**e)** un esperto designato dal senato degli studenti;

**f)** uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'Università IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico.

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

I mandati dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

**Articolo 7 - Il senato degli studenti**

**1.** Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Università IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti:

**a)** deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

**b)** esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Università IUAV nell'interesse della componente studentesca;

**c)** eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo articolo 9, comma 2.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 8/20</p>
--	--------------------

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, comma 1, lettera c), che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

**2.** Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica presso l'Università IUAV di cui almeno tre per ogni facoltà. I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Università IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

**Titolo 3 - Strutture didattiche e di ricerca**

**Articolo 8 - Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università IUAV**

**1.** Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università IUAV è articolata in facoltà, in una scuola di dottorato e in un dipartimento di ateneo per la ricerca.

**2.** L'attività didattica dell'Università IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

**3.** L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e delle strutture di ricerca istituite presso l'Università IUAV è contenuto nell'allegata tabella A, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo articolo 24.

**4.** Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 2, comma 1, lettera a), le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**Articolo 9 - La facoltà**

**1.** La facoltà è la struttura didattica di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

**a)** procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

**b)** indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

**c)** programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera d);

**d)** determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

**e)** avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo articolo 24;

**f)** avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e 6, comma 1, lettera a).

Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere b), c) ed f) la facoltà deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente articolo 7, comma 1.

**2.** Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà e la commissione didattica paritetica di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 9/20</p>
--	--------------------

**3.** Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa. Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 20, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

**4.** Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 20, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto:

**a)** dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

**b)** dai ricercatori della facoltà;

**c)** dai professori a contratto;

**d)** da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera d) è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

**5.** La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera c). La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 7, con quello del senato degli studenti.

**6.** La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente articolo 1, comma 2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà, su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore.

**Articolo 10 - La scuola di dottorato**

**1.** La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>10/20</b></p>
--	----------------------------

relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università IUAV.

2. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.

3. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il consiglio della scuola stessa, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.

4. Le procedure per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.

5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento delle attività della scuola.

**Articolo 11 - Il dipartimento IUAV per la ricerca**

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'Università IUAV, anche in relazione al progetto didattico e formativo dell'ateneo. A tale riguardo, predispone il piano triennale della ricerca e le sue rimodulazioni annuali che sono approvati dal senato accademico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo del senato accademico, opera per unità di progetto. Ad esso compete individuare le attività e i progetti di ricerca di ateneo a cui dare attuazione, nonché promuovere le attività di ricerca individuali meritevoli di essere sostenute da risorse a tale scopo destinate dal senato accademico.

Al dipartimento aderiscono i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i professori e i ricercatori a contratto che intendano operare in unità di progetto al fine di promuovere e sviluppare un'attività o un progetto di ricerca.

Il dipartimento riconosce il valore primario delle attività svolte dai dottorandi di ricerca e dagli assegnisti di ricerca e ne favorisce la partecipazione alle unità di progetto e l'accesso alle strutture e all'organizzazione della ricerca.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore del dipartimento è designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno aderito al dipartimento, svolge funzioni di coordinamento delle attività e delle unità di progetto, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 27, comma 3.

4. Le procedure per il funzionamento del dipartimento sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.

5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento dell'attività di ricerca.

**Titolo 4 - Contratti per la didattica**

**Articolo 12 - Contratti di insegnamento**

1. L'Università IUAV, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.

**Articolo 13 - Contratti di collaborazione didattica**

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>11/20</b></p>
--	----------------------------

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.
3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1 possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.
4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.

**Titolo 5 - Strutture tecniche e amministrative**

**Articolo 14 - Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di IUAV**

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, in conformità con i criteri indicati al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2. I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.
2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Università IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 15 - Sistema bibliotecario e documentale di ateneo**

1. La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Università IUAV.
2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo articolo 20 comma 2.

**Titolo 6 - Amministrazione**

**Articolo 16 - Il direttore amministrativo**

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Università IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.
2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. <b>19</b> Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>12/20</b></p>
---	----------------------------

consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

**4.** Il direttore amministrativo:

- a)** determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
- b)** formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'Università IUAV;
- c)** cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati;
- d)** è responsabile del funzionamento della amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;
- e)** sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;
- f)** opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;
- g)** verifica e coordina l'attività dei dirigenti.

**Articolo 17 - La dirigenza**

- 1.** Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'ateneo verso l'esterno.
- 2.** I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
- 3.** Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.
- 4.** Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.
- 5.** Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, essere ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.  
Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.
- 6.** La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.
- 7.** L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.
- 8.** I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**Titolo 7 - Organi di consulenza e di controllo**

**Articolo 18 - Il collegio dei revisori dei conti**

- 1.** Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 22.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 13/20</p>
--	---------------------

2. Il collegio è composto da tre revisori effettivi, iscritti nel Registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.

4. Il collegio dura in carica quattro anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

**Titolo 8 - Valutazione delle attività**

**Articolo 19 - Il nucleo di valutazione di ateneo**

1. L'Università IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo. Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso dell'Università IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'ateneo.

L'Università IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.

4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo. Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. Il nucleo, nella composizione di cui al precedente comma 3, è costituito con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

6. L'Università IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di ateneo.

**Titolo 9 - Autonomia regolamentare**

**Articolo 20 - Regolamenti di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Università IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

- a) dal regolamento generale di ateneo;
- b) dal regolamento degli studenti;
- c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. <b>19</b> Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>14/20</b></p>
---	----------------------------

l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 5.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 5, comma 1, lettera d), ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 6, 9, 10 e 11.

**3.** Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente articolo 7, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato degli studenti, a norma del precedente articolo 7, comma 1, lettera a), sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

**4.** I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

**Articolo 21 - Regolamenti degli ordinamenti didattici**

**1.** L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Università IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:

- a)** dal regolamento didattico di ateneo;
- b)** dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

**2.** Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 5, comma 1, lettera e), ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 1.

**3.** I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente articolo 9, comma 2, sentito il senato degli studenti.

**Articolo 22 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**

**1.** L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di governo e delle strutture dell'Università IUAV, cui a norma del successivo articolo 23 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'Università IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6, comma 1, lettera a), nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, commi 8 e 9.

**2.** Il regolamento di ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------



10 novembre 2008 delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai	pagina 15/20
---	--------------

**Articolo 23 - Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile**

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente articolo 22 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

- a) alle facoltà;
- b) alla scuola di dottorato;
- c) al dipartimento IUAV per la ricerca;
- d) alle divisioni e alle aree di cui al precedente articolo 14, comma 1, nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

**Titolo 10 - Norme finali, transitorie ed abrogative**

**Articolo 24 - Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente articolo 5, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentite le facoltà, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà, la scuola di dottorato e il dipartimento IUAV per la ricerca, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

**Articolo 25 - Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso**

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9 e 10.

**Articolo 26 - Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso**

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente articolo 25, comma 1.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'Università IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 9 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

**Articolo 27 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati**

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3 [...] hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

3. Qualora, per qualunque causa, i mandati di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, 6, comma 3, lettera d), 10, comma 3 e 11, comma 3 cessino prima della loro scadenza, i nuovi mandati scadono comunque alla conclusione del mandato del rettore che li ha nominati.

**Articolo 28 - Validità delle deliberazioni degli organi collegiali**

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono essere previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente articolo 20, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta

il segretario	il presidente
---------------	---------------

10 novembre 2008 delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai	pagina 16/20
---	--------------

tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.

**Articolo 29 - Pubblicità delle deliberazioni**

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

**Articolo 30 - Incompatibilità ed assenze**

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

**Articolo 31 - Tempo pieno**

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

**Articolo 32 - Poteri d'ordinanza**

1. I presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

**Articolo 33 - Norma abrogativa**

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

**Regolamento generale di ateneo**

**Titolo 1 - Norme organizzative e procedurali**

**Articolo 1 - Natura e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 20, comma 1, dello statuto l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi di governo, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e delle strutture tecniche e amministrative di cui ai titoli 2 e 3 dello statuto. Esso disciplina, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado di "Università IUAV di Venezia", di seguito denominata "Università IUAV", salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, dello statuto in materia di regolamento degli studenti.

**Articolo 2 - Convocazione del senato accademico**

1. Il senato accademico è convocato per iscritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello statuto, dal rettore, che lo presiede, su ordine del giorno da questi fissato.

2. La convocazione deve precedere di almeno sette giorni la data stabilita per le riunioni ordinarie e di almeno tre giorni quella stabilita per le riunioni straordinarie.

**Articolo 3 - Convocazione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato per iscritto, quando necessario per l'espletamento tempestivo delle funzioni attribuite a tale organo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello statuto, dal rettore, che lo presiede, su ordine del giorno da questi fissato.

2. La convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per le riunioni.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 17/20</p>
--	---------------------

**Articolo 4 - Nomina degli esperti nel consiglio di amministrazione**

1. Gli esperti da designare quali componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e) dello statuto, sono individuati dagli organi competenti alla nomina, nell'osservanza dei principi dello statuto con delibera motivata, evidenziando la rispondenza ai suddetti principi dei requisiti soggettivi di professionalità e di competenza in possesso delle persone prescelte, tenuto conto anche dell'esigenza di ottimale utilizzo delle risorse da impegnare allo scopo.

2. In coerenza con le scelte del vigente assetto del sistema di governo dell'Università IUAV, secondo quanto previsto al titolo 2 dello statuto, la nomina degli esperti è deliberata dal senato accademico nella prima seduta di insediamento dopo il rinnovo di tale organo. In caso di vacanza, il senato provvede nella sua prima seduta utile.

**Articolo 5 - Commissioni di studio**

Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni come definite agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, dello statuto, possono prevedere, anche su proposta del rettore, la costituzione di commissioni di studio.

Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate con decreto del rettore, che ne fissa i compiti, le modalità e i termini di funzionamento.

**Articolo 6 - Organizzazione e procedure di funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca**

1. I consigli delle strutture didattiche e di ricerca con propria deliberazione disciplinano, secondo le previsioni organizzative di cui al titolo 3 dello statuto, l'assetto istituzionale delle strutture cui si riferiscono, nonché le procedure del relativo funzionamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, dello statuto.

2. Nel determinare la propria composizione i consigli delle strutture didattiche e di ricerca si conformano alle disposizioni dettate dagli articoli 9, comma 4, 10, comma 4 e 11, comma 4, dello statuto.

3. Ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 1, 11, comma 1 e 26, comma 1, dello statuto le cariche di preside di facoltà, di direttore del dipartimento di ateneo per la ricerca e del direttore della scuola di dottorato sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

4. Nello stabilire le procedure del proprio funzionamento le strutture di cui al presente articolo, ne configurano l'articolazione in rapporto al necessario coordinamento dell'attività istituzionale di ciascuna delle strutture con quella delle strutture eventualmente sovraordinate, nonché con quella degli organi di governo dell'Università IUAV al fine di fornire tempestivamente le proposte ed i pareri richiesti dallo statuto, da espresse disposizioni regolamentari e di concorrere con ogni iniziativa utile al conseguimento degli obiettivi generali di efficacia ed efficienza delle prestazioni didattiche o scientifiche da rendere ad ogni utenza interessata.

**Articolo 7 - Adesione al dipartimento di ateneo per la ricerca**

1. I professori e i ricercatori di ruolo, i professori e i ricercatori a contratto, i dottorandi e gli assegnisti che intendono operare in unità di progetto possono aderire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, al dipartimento di ateneo per la ricerca ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello statuto.

2. A tal fine gli interessati presentano al senato accademico motivata richiesta entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente quello cui si riferisce l'adesione, corredata dal parere del dipartimento di ateneo per la ricerca.

3. Il senato accademico, in considerazione di essenziali necessità di coordinamento dell'attività scientifica del dipartimento di ateneo per la ricerca può non accogliere, motivandone le ragioni, la richiesta di adesione.

**Articolo 8 - Organizzazione delle strutture tecniche e amministrative**

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, definisce, nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione vigente in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, là dove applicabile alle università, le linee fondamentali di

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. <b>19</b> Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>18/20</b></p>
---	----------------------------

organizzazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, nonché gli indirizzi politici-amministrativi per l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

**2.** Il direttore amministrativo, in conformità con gli indirizzi politici-amministrativi di cui al precedente comma 1, determina l'affidamento ai dirigenti delle responsabilità degli uffici di maggiore rilevanza.

**3.** I dirigenti di cui al precedente comma 2, provvedono all'organizzazione degli uffici di cui è affidata loro la responsabilità.

**4.** I procedimenti di selezione per l'avviamento al lavoro del personale tecnico e amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono disciplinati da apposito regolamento interno, in conformità alla vigente legislazione e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

**Articolo 9 - Supporto tecnico e amministrativo al nucleo di valutazione di ateneo**

**1.** Per lo svolgimento delle funzioni del nucleo di valutazione di ateneo di cui all'articolo 19 dello statuto e ai fini di cui al comma 6 della citata norma statutaria, l'Università IUAV istituisce, con le procedure di cui al precedente articolo 8, commi 1 e 2, una struttura per il supporto tecnico e amministrativo del nucleo stesso.

**2.** La struttura di cui al comma precedente è costituita da personale interno, eventualmente integrato da personale esterno a contratto, secondo quanto allo scopo deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo.

**Articolo 10 - Organizzazione e gestione delle iniziative di formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi**

**1.** In armonia con i principi introdotti dall'articolo 2, comma 3, dello statuto, il consiglio di amministrazione dispone, con riferimento ai criteri programmatici allo scopo adottati dal senato accademico, sentito il senato accademico stesso, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di tale organo, circa le iniziative da attivare in attuazione dei precetti posti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, commi 1 e 2, con le modalità allo scopo previste da detto articolo, commi 3 e 4, iscrivendo il corrispondente stanziamento annuale su apposito capitolo di bilancio.

**Articolo 11 - Certificazione delle attività dei professori di ruolo e dei ricercatori**

**1.** Il senato accademico fornisce indirizzi e criteri alle strutture didattiche e di ricerca in ordine alle modalità secondo le quali i professori di ruolo ed i ricercatori sono tenuti a certificare l'assolvimento delle attività didattiche e di ricerca svolte in ottemperanza ai doveri loro singolarmente imposti a norma delle disposizioni imperative relative al rispettivo stato giuridico, nella piena salvaguardia comunque delle prerogative di libertà di insegnamento e di ricerca ad essi spettanti.

**Titolo 2 - Norme sulle procedure elettorali**

**Articolo 12 - Modalità per l'elezione del rettore**

**1.** Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica, il decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il senato accademico, indice l'elezione per il rinnovo della carica e stabilisce la data per le operazioni di voto, da tenersi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello statuto, entro e non oltre il mese di giugno, precisandone la sede e l'orario.

**2.** Un mese prima della data fissata per l'elezione, il senato accademico nomina, su proposta del decano, la commissione elettorale, i cui componenti debbono essere espressione dell'elettorato attivo come individuato dalla norma statutaria richiamata al comma precedente, nell'identica proporzione ivi specificata per l'attribuzione dei voti; essa è presieduta dal decano ed elegge nel proprio ambito un vice-presidente tra i componenti appartenenti alla categoria dei professori di ruolo; la commissione cura la promozione di ogni iniziativa utile di diffusione e di dibattito degli orientamenti emergenti nell'ambito dell'ateneo circa l'elezione in oggetto.

**3.** Nell'elezione di cui al presente articolo tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia, tutti i ricercatori ed i rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>19/20</b></p>
--	----------------------------

organi delle strutture didattiche dell'Università IUAV dispongono di un voto; i voti disponibili da parte del personale tecnico e amministrativo avente diritto ai sensi della norma statutaria richiamata al primo comma sono trasformati in un numero di voti equivalenti pari al 30% dei voti disponibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto; i voti conseguiti da ciascun candidato dagli elettori appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo sono pesati, ai fini del computo globale dei voti ottenuti, con un coefficiente minore di uno ricavato dividendo il numero dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto per il numero degli elettori di detta categoria aventi diritto e moltiplicando tale quoziente per 0,3; la somma dei voti ottenuti da ciascun candidato, come sopra calcolata, è arrotondata all'intero più vicino.

**4.** Eventuali esposti, relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali di cui ai precedenti commi, debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

**Articolo 13 - Modalità per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nell'ambito del senato accademico**

**1.** Quattro mesi prima della scadenza del mandato della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo partecipante al senato accademico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello statuto, il rettore indice con proprio decreto le elezioni per il rinnovo di essa e stabilisce la data per le operazioni di voto, da tenersi entro e non oltre il mese di luglio, con precisazione della sede e dell'orario relativo; con lo stesso decreto sono definiti i criteri per l'individuazione di detta rappresentanza, nonché il numero degli eligendi in rapporto alle presenze in organico, precisando la titolarità dell'elettorato attivo e passivo, sentite le organizzazioni sindacali.

**2.** Un mese prima della data fissata per le elezioni di cui al precedente comma, il rettore nomina la commissione elettorale e ne designa il presidente; a detta commissione sono attribuite funzioni identiche a quelle indicate al precedente articolo 12, comma 2.

In caso di eventuali esposti in merito a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali di cui ai precedenti commi si procede secondo regole identiche a quelle stabilite all'articolo 12, comma 4.

**Articolo 14 - Modalità per il rinnovo degli organi elettivi delle strutture didattiche e di ricerca e delle rappresentanze presenti nell'ambito di esse**

**1.** Le modalità per il rinnovo degli organi elettivi delle strutture didattiche e di ricerca, tenuto conto della disciplina stabilita agli articoli 9, comma 4, 10, comma 4 e 11, comma 4, dello statuto come richiamata dal precedente articolo 6, comma 2, sono fissate dal regolamento di organizzazione di ciascuna struttura di cui all'articolo 20, comma 4, dello statuto stesso, fatte salve le norme elettorali comuni poste al successivo articolo 16 ove applicabili con riferimento ai singoli organi in oggetto.

**2.** Le modalità per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo ove prevista nei consigli delle strutture didattiche ai sensi del precedente articolo 6, comma 2 dello statuto, sono fissate dai rispettivi regolamenti di organizzazione sopra richiamati, fatte salve le norme elettorali comuni poste al successivo articolo 16 in quanto applicabili.

**Articolo 15 - Norme elettorali comuni**

**1.** Ai fini della validità delle votazioni nelle elezioni per le quali sia previsto il sistema di ballottaggio, è richiesta, nelle prime tre votazioni, la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia aventi diritto; qualora una di tali votazioni non risulti valida, essa è ripetuta una sola volta ed in caso di nuova invalidità l'organo a ciò competente deve immediatamente reindire l'elezione in oggetto, da tenersi entro e non oltre i successivi dieci giorni; nell'eventuale quarta votazione di ballottaggio, per la validità di questa, è richiesta la partecipazione al voto di almeno un terzo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia aventi diritto; in caso di invalidità

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 19 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>20/20</b></p>
--	----------------------------

il ballottaggio viene ripetuto una sola volta ed in caso di nuova invalidità l'organo a ciò competente deve provvedere come sopra indicato.

**2.** In tutte le altre elezioni previste dallo statuto per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto al riguardo per le votazioni relative alle elezioni delle rappresentanze studentesche dal regolamento degli studenti di cui all'articolo 20, comma 3, dello statuto.

**3.** Qualora in una qualsiasi delle tornate elettorali previste dallo statuto risulti eletto un componente della relativa commissione elettorale, questi, ove accetti la carica ottenuta, deve immediatamente dimettersi e l'organo nel caso competente deve subito provvedere alla designazione di altro componente per l'ulteriore espletamento delle funzioni affidate alla commissione stessa, ivi compresa la verifica delle operazioni di scrutinio già effettuate.

**4.** Qualora in base a norme imperative del vigente ordinamento universitario sia imposta ai professori di ruolo ed ai ricercatori, per l'espletamento delle cariche e dei mandati elettivi previsti dallo statuto, l'osservanza del regime di tempo pieno, gli eletti che non si trovino in tale condizione devono optare per detto regime al momento dell'accettazione della carica o del mandato loro conferiti, pena immediata decadenza dagli stessi.

**5.** In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, nelle cariche di rettore, di preside di facoltà e di direttore di dipartimento, gli organi a ciò competenti devono indire le elezioni per il rinnovo della carica resasi vacante entro e non oltre i trenta giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.

**6.** In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, nelle rappresentanze elettive negli organi collegiali, subentra nel mandato il primo dei non eletti nella tornata elettorale relativa al conferimento del mandato resosi vacante; ove non sussista questa possibilità, gli organi a ciò competenti devono provvedere come disposto al precedente comma 5.

Al termine della relazione, **il presidente** ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) dello statuto, il senato degli studenti è tenuto ad esprimere un parere obbligatorio su questioni attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, all'organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Università luav nell'interesse della componente studentesca.

Il presidente chiede al senato degli studenti di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udite le relazioni del presidente e del rettore dell'Università luav, visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 8 comma 1 lett. b), preso atto di quanto deliberato dal senato accademico e del senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 dello statuto, nelle sedute del 28 ottobre 2008 e dopo ampia e approfondita discussione, delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole, per quanto di sua pertinenza, alla proposta di modifiche allo statuto di luav e al regolamento generale di ateneo, secondo lo schema sopra riportati.**

**Il senato degli studenti rileva la mancata presenza di forme di rappresentanza dei dottorandi all'interno degli organi di governo ed esprime preoccupazione in merito al sopravvenuto sbilanciamento tra le nomine individuate dal rettore e quelle elettive.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>10 novembre 2008</b> delibera n. 20 Sds/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 1/1</p>
--	-------------------

**3 Situazione critica dell'Università**

Il presidente informa il senato degli studenti che il 6 novembre 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del cosiddetto decreto Gelmini in materia di università e ricerca, il quale in data odierna è stato approvato dal Parlamento come decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180.

A tale riguardo il presidente informa che sono in corso numerose manifestazioni di protesta contro tale decreto, di cui alcune organizzazioni di studenti e di lavoratori contestano che non sono modificate nella sostanza le disposizioni della legge 6 agosto 2008 n. 133 e non si incide sulle criticità causate anche da precedenti provvedimenti governativi per quanto riguarda i tagli ai finanziamenti e la ventilata trasformazione delle università in fondazioni. In particolare il presidente informa che un gruppo di studenti delle università veneziane si è attivato per promuovere una massiccia partecipazione alla manifestazione che si terrà il 14 novembre 2008 a Roma.

A tal fine i promotori chiedono un contributo per il viaggio in treno dei partecipanti all'iniziativa, in collaborazione con gli studenti dell'Università Ca' Foscari che si sono attivati in modo analogo, al fine di concordare con Trenitalia la predisposizione di alcuni vagoni dedicati o almeno di un biglietto collettivo per consentire agli studenti dei due atenei un viaggio a prezzi scontati.

Il responsabile di tale iniziativa per gli studenti di luav è Niccolò Bocenti.

Il presidente invita il senato degli studenti ad esprimersi in merito.

Interviene il senatore Martino Genchi, il quale dichiara il proprio voto contrario in merito all'assegnazione di fondi da destinare alla manifestazione, ritenendo che il senato degli studenti sia tenuto ad individuare delle forme diverse di espressione del dissenso.

Interviene infine la senatrice Maria Letizia Cuppoletti che condivide l'intervento sopra citato, dichiarando il proprio voto contrario.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e dopo ampia e approfondita discussione, delibera:**

**- all'unanimità di esprimere preoccupazione in merito alla situazione che si prospetta per l'università italiana in relazione alle nuove misure governative delineate dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;**

**- a maggioranza, con il voto contrario dei senatori Martino Genchi e Maria Letizia Cuppoletti, di destinare € 2.000,00 quale contributo per il biglietto del treno per gli studenti di luav che intendono partecipare alla manifestazione di studenti e lavoratori che si terrà a Roma il 14 novembre 2008.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>10 novembre 2008</b> delibera n. 21 Sds/2008/Da-ai	pagina 1/1
--	------------

**4 Varie ed eventuali:**

**a) Proposte iniziative culturali**

Il presidente ricorda che nella seduta del 20 ottobre 2008 il senato degli studenti ha deliberato di stanziare € 300,00 per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo: "Festa delle matricole finanziata da Avis" per l'acquisto e la personalizzazione di penne per autofinanziamento.

Al riguardo il presidente informa che è pervenuta presso gli uffici la fattura della ditta "HP Horest pubblicità srl" da cui è stato erogato il servizio e che risulta necessario deliberare ulteriori € 45,00 a copertura dell'IVA e inizialmente non è stata calcolata.

Il presidente ricorda inoltre che nella medesima seduta il senato degli studenti ha deliberato di stanziare € 725,44 per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo: "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'Università".

Al riguardo interviene il senatore Dario Pavon, responsabile per tale attività, il quale informa che risulta necessario stanziare ulteriori € 250,00 a copertura delle maggiori spese per copie e stampe effettuate presso Pixart per la realizzazione di manifesti e cartelloni.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e del senatore Dario Pavon e rilevato quanto deliberato dal senato degli studenti nella seduta del 20 ottobre 2008, delibera all'unanimità di approvare:**

- l'ulteriore finanziamento di € 45,00 per l'iniziativa dal titolo: "Festa delle matricole finanziata da Avis", di cui è responsabile Sebastiano Sportelli;
- l'ulteriore finanziamento di € 250,00 per l'iniziativa dal titolo: "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'Università", di cui è responsabile Dario Pavon.

il segretario	il presidente
---------------	---------------